

Commissione Imprese Bancarie e Assicurative

Legge di Bilancio 2025 novità per Banche e Assicurazioni

Differimento della deduzione dell'ammortamento dell'avviamento e delle altre attività
immateriali

Attilio Pelosi

Componente esterno della Commissione Imprese bancarie e assicurative dell'Odcec di Roma

Alessandro Zito

Componente della Commissione Imprese bancarie e assicurative dell'Odcec di Roma

Roma, 10 febbraio 2025 - Sede dell'Ordine - Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma

Riferimento normativo

L. 30 dicembre 2024, n. 207 (c.d. **L. di bilancio 2025**), art. 1, comma 16, in vigore dal 1 gennaio 2025:

«La deduzione della quota del 13 per cento dell'ammontare dei componenti negativi prevista dall'art. 1, comma 1079, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2025 e per quello successivo, è differita, in quote costanti, rispettivamente, al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2026 e ai tre successivi nonché al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2027 e ai due successivi».

Differimento della deduzione della quota di ammortamento dell'avviamento e delle altre attività immateriali che hanno dato luogo all'iscrizione di DTA

Contesto normativo

La c.d. **L. di bilancio 2025** con l'art. 1, c. 16, di cui trattasi interviene nell'ambito del contesto normativo delineato, in particolare, dalle norme qui di seguito riportate:

- art. 2, c. 55, del decreto-legge n. 225 del 2010;
- art. 17 del decreto-legge n. 83 del 2015;
- art. 1, c. 1079, della L. n. 145/2018;
- art. 1, c. 714, della L. n. 160/2019.

***Differimento della deduzione della quota di ammortamento dell'avviamento e delle
altre attività immateriali che hanno dato luogo all'iscrizione di DTA***

Contesto normativo - art. 2, c. 55, del decreto-legge n. 225 del 2010

L'articolo 2, c. 55, del decreto-legge n. 225 del 2010 disciplina il regime di trasformazione in crediti di imposta delle DTA (**c.d. DTA «qualificate»**), individuandole, tra l'altro, in quelle iscritte in bilancio relative al valore dell'avviamento e delle altre attività immateriali (ad esempio, i marchi), i cui componenti negativi sono deducibili in più periodi d'imposta, sia ai fini Ires che ai fini Irap.

Differimento della deduzione della quota di ammortamento dell'avviamento e delle altre attività immateriali che hanno dato luogo all'iscrizione di DTA

Contesto normativo - art. 17 del decreto-legge n. 83 del 2015

L'articolo 17 del decreto-legge n. 83 del 2015 ha disposto il blocco alla trasformazione in crediti d'imposta delle DTA relative al valore dell'avviamento e delle altre attività immateriali (marchi), iscritte per la prima volta a partire dai bilanci relativi all'esercizio in corso alla data del 27 giugno 2015 (per i soggetti con periodo di imposta coincidente con anno solare, trattasi del 2015).

Pertanto, il suddetto regime di trasformazione continua ad applicarsi, fino ad esaurimento, alle DTA relative al valore dell'avviamento e delle altre attività immateriali iscritte in bilancio fino al periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data del 27 giugno 2015 (per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con anno solare, trattasi del 2014).

Differimento della deduzione della quota di ammortamento dell'avviamento e delle altre attività immateriali che hanno dato luogo all'iscrizione di DTA

Contesto normativo - art. 1, c. 1079, della L. n. 145/2018 e art. 1, c. 714, della L. n. 160 del 2019

Successivamente l'art. 1, c. 1079, della L. n. 145/2018 ha disposto **un piano di rientro** delle quote di ammortamento relative al valore dell'avviamento e delle altre attività immateriali che hanno dato luogo all'iscrizione di DTA di cui ai c. da 55 a 58 dell'art. 2 del decreto-legge n. 225 del 2010 (**c.d. DTA «qualificate»**), non ancora dedotte fino al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2017 (piano, peraltro, successivamente modificato dall'art. 1, c. 714, della L. n. 160/2019).

In base al suddetto piano di rientro (**e prima dell'intervento della L. di bilancio 2025**) le quote di ammortamento di cui trattasi erano deducibili secondo le seguenti percentuali e orizzonte temporale:

- 2020 (3%), 2021 (10%), 2022, 2023 e 2024 (12%), 2025, 2026 e 2027 (13%), 2028 e 2029 (6%).

Differimento della deduzione della quota di ammortamento dell'avviamento e delle altre attività immateriali che hanno dato luogo all'iscrizione di DTA

Contesto normativo - art. 1, comma 16, della L. di bilancio 2025

In tale contesto interviene la legge in esame disponendo che la deduzione della quota del 13% prevista per il 2025 e 2026, è rinviata in quote costanti ai periodi di imposta successivi, ed in particolare:

- quella per il 2025, si azzerà ed è rinviata in quote costanti nei quattro periodi di imposta successivi (quota costante del 3,25%, dal 2026 al 2029);
- quella per il 2026, si azzerà ed è rinviata in quote costanti nei tre periodi d'imposta successivi (quota costante del 4,33%, dal 2027 al 2029).

In conseguenza di quanto sopra menzionato, le quote di ammortamento di cui trattasi saranno deducibili secondo le seguenti percentuali e orizzonte temporale:

-- 2026 (3,25%), 2027 (20,58%), 2028 e 2029 (13,58%).

Commissione Imprese Bancarie e Assicurative

Legge di Bilancio 2025 novità per Banche e Assicurazioni

Limitazione dell'utilizzo in compensazione delle perdite fiscali e delle eccedenze ACE riportate

Determinazione e versamento degli acconti per i periodi di imposta successivi

Attilio Pelosi

Componente esterno della Commissione Imprese bancarie e assicurative dell'Odcec di Roma

Alessandro Zito

Componente della Commissione Imprese bancarie e assicurative dell'Odcec di Roma

Roma, 10 febbraio 2025 - Sede dell'Ordine - Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma

Limitazione dell'utilizzo in compensazione delle perdite fiscali e delle eccedenze ACE riportate - Riferimento normativo

L. 30 dicembre 2024, n. 207 (c.d. **L. di bilancio 2025**), art. 1, comma 18:

«Il computo delle perdite, ai sensi dell'articolo 84 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e dell'eccedenza, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216, relativa all'aiuto alla crescita economica di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in diminuzione del reddito del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2025 è effettuato limitatamente al maggior reddito imponibile del medesimo periodo d'imposta determinato per effetto delle disposizioni di cui ai commi da 14 a 17 del presente articolo in misura non superiore al 54 per cento dello stesso maggior reddito imponibile. Le disposizioni di cui al primo periodo si applicano anche ai fini della determinazione del reddito dei soggetti partecipanti al consolidato nazionale e mondiale di cui agli articoli 117 e seguenti del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; a tale fine, il reddito complessivo globale si considera prioritariamente formato dal maggior reddito imponibile che si determina ai sensi dei commi da 14 a 20 del presente articolo».

Limitazione dell'utilizzo in compensazione delle perdite fiscali e delle eccedenze ACE riportate

L'azzeramento, per il 2025, delle descritte deduzioni disposto dall'art. 1, c. 14 – 17, della L. di b. 2025 comporta, logicamente, l'emersione di un maggior reddito in capo ai soggetti interessati che potrebbe essere assorbito dalle perdite fiscali pregresse (art. 84 del Tuir) e dalle eccedenze ACE formatesi fino al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2023 (art. 1, c. 4, del d.l. n. 201/2011).

Questo potenziale effetto viene limitato (art. 1, c. 18, della L. di b. 2025) prevedendo che in luogo dell'ordinario utilizzo delle suddette poste (perdite fiscali pregresse ed eccedenze ACE riportate) lo stesso sia ridotto al 54% del maggior reddito imponibile scaturente dal nuovo piano di differimento della deducibilità dei componenti negativi di cui trattasi.

Per espressa previsione normativa, tale disposizione trova applicazione anche nella determinazione del reddito imponibile dei soggetti che partecipano alla tassazione di gruppo (consolidato nazionale e mondiale ex art. 117 e ss del TUIR). A tal fine il reddito complessivo globale della «*fiscal unit*» si considera prioritariamente formato dal «*maggior reddito imponibile*» delle singole società partecipanti al consolidato.

Come chiarito nell'ambito della relazione illustrativa, resta ferma l'applicazione delle regole ordinarie all'utilizzo delle perdite fiscali pregresse e delle eccedenze ACE sulla parte residua del reddito imponibile.

Determinazione e versamento degli acconti per i periodi di imposta successive

Riferimento normativo

L. 30 dicembre 2024, n. 207 (c.d. **L. di bilancio 2025**), art. 1, comma 19 e 20:

19. Nella determinazione degli acconti dovuti per il periodo d'imposta in corso:

- a) al 31 dicembre 2025 si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando l'articolo 16, commi 4 e 9, del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, l'articolo 1, comma 1079, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, nonché l'articolo 1, commi 1067 e 1068, della medesima legge 30 dicembre 2018, n. 145, e applicando il comma 18 del presente articolo;*
- b) al 31 dicembre 2026 si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando l'articolo 16, commi 4 e 9, del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, l'articolo 1, comma 1079, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, nonché l'articolo 1, commi 1067 e 1068, della medesima legge 30 dicembre 2018, n. 145 e, inoltre, non si tiene conto delle quote differite ai sensi dei commi da 14 a 17 del presente articolo;*
- c) al 31 dicembre 2027 e ai due successivi, non si tiene conto delle quote differite ai sensi dei commi da 14 a 17 del presente articolo.*

20. Sull'importo corrispondente alla parte dei maggiori acconti dovuti per effetto delle disposizioni dei commi da 14 a 19 del presente articolo, per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2025 e per quello successivo, non si applicano le disposizioni dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, né quelle dell'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154.

Determinazione e versamento degli acconti per i periodi di imposta successive

E' stato previsto (art. 1, c. 19 e 20, della L. di b. 2025), infine, un duplice impatto per quanto riguarda la determinazione degli acconti ai fini Ires ed Irap.

In primo luogo, è stato disposto quanto segue:

- per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2025, si assume l'imposta che si sarebbe determinata senza tener conto dei piani di rientro sopra indicati (rettifiche di valore su crediti pregresse, ammortamento avviamento, componenti negativi emersi in sede di applicazione dell'Ifrs 9) e applicando la misura di utilizzo delle perdite e Ace limitata al 54%;

- per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2026, si assume l'imposta che si sarebbe determinata senza tener conto dei piani di rientro sopra indicati (rettifiche di valore su crediti pregresse, ammortamento avviamento, componenti negativi emersi in sede di applicazione dell'Ifrs 9), né delle quote differite sempre relative a svalutazione crediti, ammortamento avviamento e deduzioni da Ifrs 9 ai sensi dei c. da 14 a 17 dell'art. 1 della L. di b. 2025;

- per il 2027 ed i successivi due periodi d'imposta, non si tiene conto delle quote differite sempre relative a svalutazione crediti, ammortamento avviamento e deduzioni da Ifrs 9 ai sensi dei c. da 14 a 17 dell'art. 1 della L. di b. 2025.

In secondo luogo, è stato previsto che **sull'importo corrispondente ai maggiori acconti dovuti per effetto delle disposizioni commentate, per il 2025 e 2026**, non si debba applicare, in sede di versamento, né la compensazione orizzontale in base all'articolo 17 del Dlgs 241/97, né quella verticale ex articolo 4, c. 3, del DI 69/89.